

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8010 Anno 2022

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 11/03/2022

sul ricorso roposto da:

Fallimento n. in Liquidazione,
in persona del curatore fall.re avv. , elettivamente
domiciliato in Roma, , presso lo studio
dell'avvocato , che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

ord
28
2022

..., già ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato ..., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3899/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatti di causa

Il tribunale di Milano respinse le alternative domande avanzate dal Fallimento di ... in liquidazione contro il ... sul presupposto dell'intervenuta risoluzione, in data anteriore alla sentenza di fallimento del 25-7-2012, di un contratto di leasing traslativo intercorso tra la detta concedente e la fallita. Tali domande erano finalizzate a ottenere, alternativamente, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., la restituzione delle rate corrisposte prima della risoluzione, detratto l'equo indennizzo e il risarcimento, ovvero il risarcimento del danno causato dall'inadempimento, da parte della società di leasing, della disciplina pattizia in punto di procedura di vendita del bene.

Il Fallimento propose impugnazione, che tuttavia la corte d'appello di Milano ha respinto con sentenza depositata il 26-9-2019, non notificata, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

..., già ... ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo la curatela denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 legge fall., 1526 e 1421 cod. civ., per avere la corte d'appello affermato l'esistenza di una preclusione derivante da un giudicato endofallimentare rispetto all'azione intrapresa ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., nonostante la nullità discendente dal contrasto tra le disposizioni pattizie e la detta norma, rilevabile in appello anche d'ufficio.

Col secondo mezzo la stessa ulteriormente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 e seg. legge fall. e dell'art. 2909 cod. civ. per avere la sentenza in ogni caso infranto il perimetro oggettivo del giudicato endofallimentare, estendendolo alla domanda proposta nell'ordinaria sede di cognizione.

Col terzo motivo la ricorrente ancora denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1362 e seg. cod. civ. in relazione al mancato accoglimento della domanda subordinata di riconduzione a equità della penale contrattualmente stabilita tra le parti, domanda che era stata formulata dalla curatela anche con riferimento alla procedura di vendita.

Col quarto mezzo essa censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 42 e seg. legge fall. e 1362 e seg. cod. civ. in relazione alla ritenuta correttezza della procedura di vendita del bene, considerata tale dal giudice a quo a prescindere dall'inadempimento della concedente alla clausola penale.

Eguale col quinto mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e seg. cod. civ.) lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la mancanza di una attiva collaborazione della curatela quale giustificazione della condotta viceversa inadempiente della società di leasing.

Infine, col sesto mezzo, è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e seg. cod. civ. e 2727 e seg. stesso codice a misura del riconoscimento della diligenza della società di leasing nella

procedura di vendita, della congruità del prezzo e dell'insussistenza del danno lamentato dal Fallimento.

II. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei limiti che seguono, e il loro accoglimento (*in parte qua*), determinando la necessità di cassare la sentenza nel profilo associato alla domanda principale, assorbe (ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.) le questioni di cui ai restanti mezzi, tutte relative alla domanda che si assume formulata in subordine.

III. - La corte d'appello di Milano ha esplicitamente premesso che l'unica questione esaminabile in causa era quella relativa alla censurabilità o meno della procedura di rivendita del bene oggetto del contratto seguita dalla società di leasing.

Ha così ritenuto di dover limitare lo scrutinio di merito ai soli profili della domanda alternativa (e subordinata) avanzata dal Fallimento.

Questo perché la società _____ si era insinuata al passivo per le somme correlate al leasing di cui si discute. Cosicché – a dire della corte d'appello - l'avvenuta esecutività dello stato passivo non avrebbe consentito di ridiscutere i profili dell'*an* e del *quantum* della detta pretesa creditoria, tenuto conto del giudicato eccepito *ab initio* dall'appellata, concernente, anche per implicito, ciò che in quella sede era deducibile e non era stato dedotto.

Tale giudicato, sebbene meramente interno alla fase concorsuale, doveva considerarsi, sempre secondo la corte d'appello, operativo anche nella sede ordinaria di cognizione, appunto perché formatosi con riferimento al medesimo rapporto oggetto di causa.

IV. - Dopodiché la stessa corte d'appello, ben vero con certa fumosità di argomentazione, ha pure aggiunto che l'art. 12 dello specifico contratto di leasing aveva stabilito l'obbligo della utilizzatrice, all'atto della risoluzione, di pagare i canoni a quel momento dovuti e non versati; cosa che aveva comportato lo speculari diritto della concedente, legittimamente previsto nel libero dispiegarsi

dell'autonomia negoziale, di trattenere anche gli importi concernenti i canoni già pagati, in coerenza con l'art. 1526, secondo comma, cod. civ.

Pure codesta ulteriore affermazione è censurata nel contesto del primo motivo.

Ma in tale parte il motivo è inammissibile perché quella in esame non costituisce una *ratio decidendi*, ma una considerazione che la stessa corte territoriale ha esplicitamente detto di voler svolgere *ad abundantiam*.

V. – Viceversa la prima affermazione inerente alla preclusione da giudicato, che identifica l'unica *ratio* che sorregge la decisione nelle premesse giuridicamente rilevanti, è errata in diritto (oltre che intimamente contraddittoria) e non sono pertinenti le citazioni giurisprudenziali alle quali la stessa è stata ancorata.

L'ordinanza di questa Corte n. 5133 del 2019, come pure la sentenza, ancora di questa Corte, n. 27161 del 2018, richiamate dal giudice *a quo* a sostegno della tesi, attengono al rilievo del giudicato esterno formatosi nel contesto di giudizi ordinari di cognizione, non anche invece al giudicato solo endoconcorsuale conseguente all'ammissione di un credito allo stato passivo.

Con riguardo a tale profilo viene in evidenza, invece, l'art. 96, ultimo comma, legge fall., secondo il quale "*il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso*".

Ne segue che, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, i provvedimenti che, in sede di verifica dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n. 19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema (v. *ex aliis* Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni

assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.

In altre parole, come anche ribadito da ultimo, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, sesto comma, legge fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (v. Cas. n. 27709-20, che ha giustappunto cassato, in base a tale principio, la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).

VI. - L'impugnata sentenza va dunque cassata in relazione a tale profilo insito nei primi due motivi di ricorso, ferma la precisazione sopra svolta a parziale inammissibilità della medesima prima censura in relazione al limite della statuizione in effetti adottata dalla corte d'appello.

Ciò determina l'assorbimento di tutti i restanti mezzi, perché la motivazione ulteriore della sentenza riguarda la sorte della domanda di riduzione di cui all'art. 1385 cod. civ., che tuttavia appare esser stata formulata dal Fallimento in via alternativa.

VII. - Alla cassazione segue il rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, la quale si uniformerà ai principi esposti e rinnoverà il giudizio.

La stessa provvederà anche sulle spese della fase di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione

ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

